



TRIBUNALE DI AREZZO

DECRETO AVENTE AD OGGETTO IL RINVIO DELLE UDIENZE DEL 3 E DEL 5 FEBBRAIO 2021 E LO SVOLGIMENTO MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE UDIENZE DI ESECUZIONI MOBILIARI (presso debitore, presso terzi, incluse opposizioni ed esecuzioni di obblighi di fare) FISSATE PER I MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021

Il G.O.P. in funzione di G.E., Dott.ssa Monica Nicito, **vista la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 30.04.2021**, richiamate tutte le disposizioni emergenziali vigenti nonché il provvedimento del Presidente del Tribunale di Arezzo del 5.05.2020 e il protocollo per il settore civile del 7.05.2020 emesso d'intesa con il Presidente del C.O.A. di Arezzo; considerato che le citate norme emergenziali ed i menzionati provvedimenti disciplinano lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti anche mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; ritenuto che la comparizione del debitore esecutato in udienza non è obbligatoria e che dunque l'udienza non "richiede" la sua presenza; considerato perciò che l'udienza stessa non risulta connotata dall'esigenza di instaurare un necessario contraddittorio con il debitore o con soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti, proprio come previsto dall'art. 83 citato, comma 7°, lettera h); ricordato infatti che "nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione.." (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618) e che in ogni caso il debitore potrà presentare opposizione, se in termini, con le modalità di cui agli artt. 615 e ss cpc, ovvero istanze e deduzioni munendosi dell'obbligatorio patrocinio di un difensore e con le modalità telematiche, rese obbligatorie per la materia delle esecuzioni sin dal 31 marzo 2015, dall'art.16 bis n. 2 del decreto legge n. 179/12 convertito con modifiche dalla legge n. 228/2012 e dall'art. 44 del dl n. 90/2014 convertito dalla legge n. 162/2014 e modificato dall'art. 18 n. 4 del dl n. 132/2014 e dalla relativa legge di conversione; visto anche l'art. 121 cpc, **preliminarmente,**

DISPONE

IL RINVIO DELLA UDIENZA DEL 3 FEBBRAIO 2021 AL 15 febbraio 2021 E

IL RINVIO DELLA UDIENZA DEL 5 FEBBRAIO 2021 AL 25 FEBBRAIO 2021. Inoltre,

DISPONE

procedersi a trattazione scritta delle procedure già fissate per i mesi di

FEBBRAIO 2021: udienze giorni 10, 12, 15 (provviene da rinvio del 3 febbraio), 17, 24, 25 (provviene da rinvio del 5 febbraio), 26

MARZO 2021: udienze giorni 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31

APRILE 2021: udienze giorni 7, 9, 14, 16, 28, 30

che restano confermate anche per gli orari e gli incumbenti, con le seguenti più puntuali modalità:

1) Per i “pignoramenti mobiliari presso terzi”:

DISPONE

che l'udienza già fissata si svolga IN FORMA CARTOLARE mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta per l'udienza del ... ” redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA

termine fino a 7 giorni prima dell'udienza:

a) al creditore procedente ed ai creditori intervenuti per il deposito telematico delle suddette note contenenti l'istanza di assegnazione delle somme accantonate dal terzo pignorato e l'allegazione a cura del creditore procedente della seguente documentazione (se non risulti già depositata nel fascicolo telematico): 1) dichiarazione di quantità del terzo ex art 547 c.p.c., unitamente alla ricevuta PEC. In caso di più dichiarazioni di quantità positive, specificare di quali beni/crediti pignorati si chiede l'assegnazione; 2) la nota spese; 3) ogni altro documento utile e rilevante ai fini dell'assegnazione (ad esempio, la ricevuta di registrazione del titolo esecutivo se avvenuta successivamente alla notifica del precetto); 4) prova della notifica a mezzo pec presso la cancelleria ex art. 492, comma 2° cpc del presente provvedimento al debitore, se non costituito. L'istanza di assegnazione dovrà contenere al suo interno i) la precisazione del credito (come da precetto) con indicazione della decorrenza e tipologia di interessi; ii) l'eventuale indicazione del regime fiscale ai fini I.V.A. del/dei creditore. La nota spese dovrà indicare anche le spese non imponibili da liquidarsi a cura del ge, dunque quelle successive al precetto; l'eventuale richiesta del procuratore del creditore procedente di distrazione delle spese processuali ex art. 93 cpc; l'indicazione del regime fiscale del difensore se antistario; l'indicazione dei costi di registrazione del titolo se sostenuti dopo la notifica del precetto;

b) al debitore, se già costituito per il deposito telematico, di note (con l'espressa dicitura “note di trattazione scritta per l'udienza del”), contenenti eventuali osservazioni;

termine ulteriore alle parti fino a 5 giorni prima dell'udienza

c) per il deposito di note ulteriori (recanti la dicitura “repliche per la trattazione scritta della udienza del ...”) contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate.

d) In alternativa, se vi sia la volontà di far estinguere la procedura, occorrerà formalizzare espressamente dichiarazione di rinuncia. Inoltre

AVVISA CHE

- alla data fissata il ge verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento alle parti costituite e la notifica dello stesso al debitore non costituito da parte del creditore procedente;
- l'udienza già fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice;
- se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- le parti non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità";
- i creditori che intendano intervenire ai sensi dell'art. 499 c.p.c. dovranno farlo con atto depositato nel fascicolo telematico possibilmente fino a 5 giorni precedenti l'udienza; in tal modo potranno partecipare all'udienza sopra indicata;
- il GE la mattina dell'udienza verificherà con la cancelleria che non ci siano atti non ancora scaricati; eventuali interventi che non sia stato possibile depositare in precedenza potranno essere comunque essere spiegati fino al giorno della udienza sopra indicata (oltre la quale l'intervento deve intendersi tardivo ex art. 551 cpc). In tale eventualità il GE provvederà eventualmente a differire l'udienza a data successiva, salvo casi di urgenza;
- il debitore non costituito che voglia partecipare personalmente alla udienza potrà darne comunicazione telefonica o a mezzo mail alla cancelleria; per l'effetto il ge provvederà a fissare altra udienza, a data ravvicinata, da svolgersi con altra modalità (in presenza o a mezzo teams);
- il debitore che intenda spiegare opposizione ex artt. 615 e 617 cpc (così come il terzo opponente ex art. 619 cpc) dovrà farlo con ricorso da inserire nel fascicolo telematico possibilmente fino a 5 giorni prima della udienza; in tale evenienza verrà fissata con separato decreto altra ravvicinata data per l'udienza di comparizione parti ex art. 616, 618, 619 cpc e 185 disp att;
- analogamente si provvederà anche nel caso in cui il debitore depositi l'eventuale opposizione il giorno stesso della udienza, in quanto impossibilitato in precedenza, poiché il GE la mattina dell'udienza verificherà con la cancelleria che non ci siano atti non ancora scaricati;
- **il giorno stesso della udienza il giudice provvederà a rinviare, senza necessità di istanze, ad altra udienza in presenza le esecuzioni eventualmente fissate per la comparizione in udienza del terzo, ex art. 548 cpc.**

Onera il creditore procedente della notifica a mezzo pec del presente provvedimento al debitore non costituito ex art. 492 comma 2° cpc.

2) Per le esecuzioni mobiliari presso debitore

DISPONE

che la predetta udienza si svolga IN FORMA CARTOLARE mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte da denominarsi “note di trattazione scritta per l’udienza del ...” redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA

termine fino a 7 giorni prima dell’udienza:

a) al creditore procedente ed ai creditori intervenuti per il deposito telematico delle suddette note contenenti l’istanza di assegnazione delle somme ricavate dalla vendita e l’allegazione a cura del creditore procedente della seguente documentazione (se non risulti già depositata nel fascicolo telematico): 1) la nota spese; 2) ogni altro documento utile e rilevante ai fini decisionali (ad esempio, la ricevuta di registrazione del titolo esecutivo se avvenuta successivamente alla notifica del precetto, la ricevuta del versamento del contributo per la pubblicazione sul pvp); 3) prova della notifica a mezzo pec presso la cancelleria ex art. 492, comma 2° cpc del presente provvedimento al debitore, se non costituito. L’istanza di assegnazione dovrà contenere al suo interno i) la precisazione del credito (come da precetto) con indicazione della decorrenza e tipologia di interessi; ii) l’eventuale indicazione del regime fiscale ai fini I.V.A. del/dei creditore. La nota spese dovrà indicare anche le spese non imponibili da liquidarsi a cura del ge, dunque quelle successive al precetto; l’eventuale richiesta del procuratore del creditore procedente di distrazione delle spese processuali ex art. 93 cpc; l’indicazione del regime fiscale del difensore se antistatario, l’indicazione dei costi di registrazione del titolo se sostenuti dopo la notifica del precetto; l’indicazione dei costi per la pubblicazione sul pvp.

b) al debitore, se già costituito per il deposito telematico, di note (con l’espressa dicitura “note di trattazione scritta per l’udienza del ...”), contenenti eventuali osservazioni; inoltre

termine ulteriore alle parti fino a 5 giorni prima dell’udienza

c) per il deposito di note ulteriori (recanti la dicitura “repliche per la trattazione scritta della udienza del ...”) contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate;

d) in alternativa, se vi sia la volontà di far estinguere la procedura, occorrerà formalizzare espressamente dichiarazione di rinuncia. Inoltre

termine fino a 5 giorni prima dell’udienza

e) per IVG per precisare il valore di stima dei beni venduti e gli importi versati sul c/c intestato alla procedura a seguito degli esperimenti di vendita; per indicare l’eventuale necessità di cancellazione della trascrizione del pignoramento su autoveicoli e la relativa targa; in alternativa per chiedere autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni di vendita; in alternativa per rappresentare l’eventuale infruttuosità dei tentativi di vendita esperiti; per ogni altra istanza;

f) per UNEP per precisare, ai fini della liquidazione del “compenso ulteriore”, se il pignoramento sia stato compiuto nei 15 giorni nonché il valore di stima attribuito in sede di pignoramento. Inoltre

AVVISA CHE

- alla data fissata il ge verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento alle parti costituite e la notifica dello stesso al debitore non costituito da parte del creditore procedente;
- l'udienza sopra fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice;
- se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- le parti non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità";
- il debitore non costituito che voglia partecipare personalmente alla udienza potrà darne comunicazione telefonica o a mezzo mail alla cancelleria; per l'effetto il ge provvederà a fissare altra udienza, a data ravvicinata, da svolgersi con altra modalità (in presenza o a mezzo teams).

Onera il creditore procedente della notifica a mezzo pec del presente provvedimento al debitore non costituito ex art. 492 comma 2° cpc.

3) Per le opposizioni e per altre procedure diverse dal presso terzi e dalle esecuzioni presso debitore

DISPONE

che l'udienza già fissata si svolga IN FORMA CARTOLARE mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta per l'udienza del ..." redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA TERMINE

- **fino ad almeno 7 giorni prima dell'udienza** per il deposito di tali note contenenti istanze e conclusioni, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. note per udienza di discussione della sospensiva; nota spese; dichiarazione di rinuncia, dichiarazione di accettazione della rinuncia, osservazioni sulla istanza di conversione ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in altro atto già depositato (es. ricorso in opposizione, memoria di costituzione);
- **sino a 5 giorni prima dell'udienza** per il deposito di note contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate. In alternativa, se vi sia la volontà di far estinguere la procedura, occorrerà formalizzare espressamente dichiarazione di rinuncia.

AVVISA CHE

- alla data fissata il ge verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento alle parti costituite;

- l'udienza già fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice;
- se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- le parti non ancora costituite con difensore potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità".

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento sia al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Arezzo che alle parti delle esecuzioni interessate tramite inserimento del provvedimento stesso nei singoli fascicoli telematici e annotazione nello storico del fascicolo informatico della dicitura "trattazione scritta". SI COMUNICHI ANCHE A UNEP E A IVG

Arezzo, 15.01.2021

Il G. O.P. in funzione di GE

Dott.ssa Monica Nicito